

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 ottobre 2018 presso la sede di Legacoop nazionale si sono incontrati:

Marcello Rosetti e Alberto Garbarini, coadiuvati da Maria Grimaldi, di **Cisambiente-Confindustria**

Nicola Ascalone di **Agci Servizi**

Antonio Amato di **Confcooperative Lavoro e Servizi**

Andrea Laguardia di **Legacoop Produzione e Servizi**

e

Massimo Cenciotti di **Fp Cgil**

Angelo Curcio di **Fit Cisl**

Paolo Modi di **UILTrasporti**

Luigi Verzicco di **Fiadel**

per definire le modalità e le tempistiche di applicazione, per le aziende aderenti a Cisambiente, AGCI Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Legacoop Produzione e Servizi, del CCNL 10 luglio 2016, così come aggiornato dall'accordo di collazione contrattuale del 18 giugno 2018.

### Premessa

Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di prevedere una specifica armonizzazione riguardante alcuni istituti contrattuali economici e normativi. Tale armonizzazione deve intendersi avere il carattere di interpretazione autentica inerente i tempi di adozione del CCNL dei Servizi Ambientali 10 luglio 2016 da parte delle imprese aderenti alle associazioni datoriali stipulanti del settore privato.

### A) Tempi di applicazione del CCNL

Il CCNL 10 luglio 2016, così come aggiornato dall'accordo di collazione contrattuale del 18 giugno 2018, sarà integralmente adottato dalle aziende aderenti entro il 1 luglio 2019. Qualora entro tale data dovessero emergere delle singole criticità, anche relative alla confluenza contrattuale così come previsto dal presente accordo, le stesse saranno portate all'attenzione delle parti stipulanti il CCNL 10 luglio 2016. Le aziende aderenti a Cisambiente, AGCI Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi provvederanno a comunicare alla rispettiva Associazione di appartenenza il termine entro il quale si procederà al passaggio del CCNL e di ciò saranno informate le OO.SS. Nazionali.

### B) Istituti contrattuali oggetto di armonizzazione

1) La scadenza per l'applicazione dell'ultima tranche contrattuale è posticipata alla decorrenza dell'1 marzo 2019.

2) Il periodo per la maturazione e l'erogazione degli aumenti periodici di anzianità resta invariato, salvo accordi aziendali.



- 3) I permessi retribuiti, di cui alla disciplina transitoria dell'art.17, per il personale in forza al 31 dicembre 2016, restano invariati a 30 ore annue fino al 30 giugno 2019. Dall'1 luglio 2019 gli stessi sono definiti nei limiti previsti del CCNL dei Servizi Ambientali 10 luglio 2016.
- 4) I tempi e le modalità di erogazione delle mensilità ordinarie e aggiuntive restano invariati, salvo accordi aziendali.
- 5) Salvo accordi aziendali, in materia di buoni pasto e mensa, al posto dell'attuale disciplina sarà applicata la normativa del CCNL dei Servizi Ambientali art.32 lettera H.
- 6) In materia di agibilità sindacali dall'1 gennaio 2020 si applicherà la disciplina di cui all'art.57 del CCNL 10 luglio 2016. In via transitoria, per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, le aziende applicheranno il regime attualmente adottato. In materia di agibilità nazionale le parti sono impegnate a trovare una soluzione condivisa entro dicembre 2020.
- 7) L'adesione alla Fondazione RUBES TRIVA avverrà all'atto del passaggio al CCNL.
- 8) La disciplina sulle indennità accessorie sarà adeguata all'atto del passaggio; sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia e gli "ad personam" contrattuali e aziendali che rimangono nella retribuzione di fatto di ogni singolo lavoratore.
- 9) Il riallineamento della soglia dimensionale per l'utilizzo di spazi per la RSU in cantieri oltre i 100 dipendenti (anziché oltre i 200) decorrerà dall'1 luglio 2019, salvo diversi accordi aziendali.


In fase di prima applicazione del CCNL dei servizi ambientali, per le materie o articoli contrattuali non trattati dal presente accordo, le parti a livello aziendale/territoriale, così come previsto dalla contrattazione di secondo livello, concorderanno le soluzioni più idonee per organizzare al meglio i servizi.

Resta inteso che, nel periodo di confluenza tra i due CCNL, le aziende dovranno applicare correttamente e integralmente uno dei CCNL dell'ambiente oltre al presente accordo.


Le parti si danno reciprocamente atto che dal processo di armonizzazione non dovranno derivare né vantaggi né danni per entrambe le parti aziendali.

(ORIGINALI FIRMATI DEPOSITATI IN SEGRETERIA)


FR CGIL




FIT/CISL




UIL TRASPORTI



FIADL




CISAMBIENTE/CONFINDUSTRIA



AGCI SERVIZI



CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI



LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI

